

**COMUNE di CASTELFONDO      PROVINCIA di TRENTO**

**S T A T U T O**

**del COMUNE di  
C A S T E L F O N D O**  
(art. 3 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1)

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 12 dd. 29.03.1994  
successivamente modificato con:  
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 27 dd. 15.06.1994  
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 46 dd. 29.11.1995**

**Da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 23 dd. 27.11.2014  
entrato in vigore il 09 gennaio 2015**

**Nuovamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 19 dd. 22.12.2015  
entrato in vigore il 29 gennaio 2016**

**Nuovamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 09 dd. 26.04.2016  
entrato in vigore il 17.06.2016**

**Nuovamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 22 dd. 07.07.2016  
entrato in vigore il 26.08.2016**

# I N D I C E

## **Premessa**

### **Titolo I : Il Comune**

- Art. 1 . Principi Fondamentali
- Art. 2 . Finalità
- Art. 3 . Funzioni
- Art. 4 . Attività Amministrativa
- Art. 5 . Territorio e Sede
- Art. 6 . Stemma e Gonfalone
- Art. 7 . Regolamenti Comunali

### **Titolo II : Gli Organi Elettivi**

#### **Capo I : Ordinamento**

- Art. 8 : Organi

#### **Capo II : Consiglio Comunale**

- Art. 9 . Ruolo e Competenza
- Art. 10 . Sessioni e Convocazioni
- Art. 11 . Commissioni Consiliari
- Art. 12 . Deliberazioni delle proposte
- Art. 13 . Gruppi Consiliari
- Art. 14 . Consiglieri Comunali
- Art. 14.bis. Consigliere Incaricato
- Art. 14.ter. Consigliere Delegato
- Art. 15 . Indennità di Presenza

#### **Capo III : Giunta Comunale**

- Art. 16 . Ruolo e Competenze
- Art. 17 . Assessori
- Art. 18 . Dimissioni e Revoca
- Art. 19 . Mozione della Sfiducia Costruttiva

#### **Capo IV : Sindaco**

- Art. 20 . Ruolo e Funzioni
- Art. 21 . Vicesindaco

### **Titolo III : L'Ordinamento degli Uffici e del Personale**

- Art. 22 . Principi
- Art. 23 . Rapporti con il Personale Dipendente
- Art. 24 . Segretario Comunale

### **Titolo IV : Servizi Pubblici**

- Art. 25 . Principi
- Art. 26 . Forme di Gestione
- Art. 27 . Gestione in Economia
- Art. 28 . Servizi in Concessione
- Art. 29 . Aziende Speciali
- Art. 30 . Organizzazione dell'Azienda Speciale
- Art. 31 . Equilibrio di Bilancio

Art. 32 . Partecipazione a Società di Capitali

#### **Titolo V : Le Forme Collaborative**

Art. 33 . Principio di Cooperazione

Art. 34 . Convenzioni

Art. 35 . Accordi di Programma

Art. 36 . Consorzi

Art. 37 . Unione di Comuni

#### **Titolo VI : La Partecipazione popolare**

Art. 38 . Partecipazione Democratica

Art. 39 . Istanze, Petizioni, Proposte

Art. 40 . Consultazioni

Art. 41 . Referendum

Art. 42 . Difensore Civico

#### **Titolo VII : I Principi dell'Azione Amministrativa**

Art. 43 . Disciplina dei Procedimenti

Art. 44 . Termine del Procedimento

Art. 45 . Trattazione delle Pratiche

Art. 46 . Pareri dei Responsabili

Art. 47 . Forme di Pubblicità

Art. 48 . Diritto di Accesso

#### **Titolo VIII: La Gestione Finanziaria**

Art. 49 . Criteri Generali

Art. 50 . Bilancio e Programmazione

Art. 51 . Revisione Economica

Art. 52 . Controllo di Gestione

#### **Titolo IX : Le norme Transitorie**

Art. 53 . Entrata in vigore dello Statuto

Art. 54 . Adozione dei Regolamenti

## P R E M E S S A

L'adozione dello Statuto da parte dei Comuni costituisce l'espressione più qualificante dell'autonomia locale, riconosciuta come diritto e capacità per la Comunità di regolamentare e amministrare, nel rispetto della Legge e sotto la propria responsabilità, una gran parte di affari pubblici.

Sono quindi le Amministrazioni Comunali stesse che regolano in modo razionale ed uniforme la propria struttura gestionale e la propria realtà sociale, dotandosi di strumenti di autogoverno per realizzare un coinvolgimento responsabile della collettività locale.

E' storicamente doveroso, qui richiamare la "carta di regola" della Magnifica Comunità di Castelfondo, fatta e confermata dai vicini di Castelfondo, congregati in regola generale il giorno mercoledì otto febbraio 1736, composta di 118 capitoli per la maggior parte ricavati "dall'antiquo costume ed osservanza d'essa Comunità di Castelfondo come pure della carta regolare vecchia" del 1509, quest'ultima approvata e confermata con decreto imperiale di Massimiliano d'Austria nello stesso anno.

La carta regolare di Castelfondo del 1736, approvata e confermata dallo eccelso Tribunale dell'Austria Superiore si compone di:

1. Ordini per la Montagna, 46 capitoli
2. Ordini per la Campagna, 58 capitoli
3. Autorità del Gastaldo e Regola, 14 capitoli
4. (Nuovi) ordini per la montagna, 8 capitoli del 1758.

La Comunità di Castelfondo, come fonte per la ricerca di tali strumenti deve riappropriarsi della radicata tradizione di una precisa individualità storica così come l'hanno creata e voluta da sempre i nostri avi predecessori con lo sforzo e l'intendimento di raggiungere l'obiettivo primario e fondamentale: creare e mantenere condizioni di sviluppo e di vita necessarie e decorose, affinché la nostra gente possa continuare a vivere in un paese di montagna.

## **Titolo I: IL COMUNE**

### **ART. 1 Principi Fondamentali**

1. Il Comune di Castelfondo è Ente Autonomo Locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge Regionale 04.01.1993, n.1.
2. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.
3. Le funzioni degli Organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.
4. Per l'interesse della Comunità, gli Organi del Comune:
  - assicurano la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni;
  - tutelano i valori religiosi e sociali di cui la Comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione e di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini;
  - proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio.
5. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo evolutivo della Società Civile, assicurando costante coerenza tra le norme dello Statuto e delle condizioni sociali, economiche e civili dei cittadini.

### **ART. 2 Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, morale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e ai principi generali della Costituzione.
2. Rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politico - amministrative.
3. Persegue la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, religiose e turistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Concorre alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future, assicurando altresì una corretta gestione del territorio attraverso una adeguata politica urbanistica.
5. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
6. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico, promuovendo, soprattutto tra le giovani generazioni la cultura della reciproca solidarietà, dell'uguaglianza e della tolleranza contro qualunque discriminazione.
7. Realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria attività con gli altri Enti territoriali e, in particolare, con il Comprensorio, con la Provincia e con la Regione.
8. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, di efficacia, di trasparenza, di partecipazione, di imparzialità e di responsabilità.

### **ART. 3 Funzioni**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, con particolare riferimento a quelle attività relative a settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune riconosce i diritti dell'uso civico, secondo le disposizioni vigenti; riconosce altresì la funzione dell'attività agricola, anche ai fini della conservazione del territorio e ne tutela la presenza e la continuità.

#### **ART. 4**

##### **Attività Amministrativa**

1. L'attività amministrativa del Comune si esplica nel rispetto dei principi della legalità, dell'imparzialità e della partecipazione democratica, della equità, della trasparenza delle decisioni e degli atti.
2. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e gestione dei servizi pubblici, favorendo ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività amministrativa comunale.

#### **ART. 5**

##### **Territorio e Sede**

1. Il territorio del Comune di Castelfondo ha un'estensione di ha 2564 e confina con i Comuni Catastali di Brez, Cloz, Lauregno, San Pancrazio, Senale - San Felice e Fondo.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. La sede del Comune è ubicata in Via G.Cantore, 13.
4. Le adunanze degli Organi Elettivi Comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che possono vedere gli Organi in altra sede riuniti.
5. Il Consiglio Comunale individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti stessi.

#### **ART. 6**

##### **Stemma e Gonfalone**

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, che sono quelli già in uso, aventi le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al presente statuto.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

#### **ART. 7**

##### **Regolamenti Comunali**

1. Il Comune esercita tramite propri regolamenti le potestà normative che gli derivano dalla legge.
2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo Provinciale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## **TITOLO II: GLI ORGANI\***

### **CAPO I : ORDINAMENTO**

#### **ART. 8 Organi**

1. Sono organi\* del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica, della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto.

\* (anzichè Organi Elettivi)

### **CAPO II : CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ART. 9 Ruolo e Competenze**

1. Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta il Comune, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.
2. Ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabilita dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993, n.ro 1 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità Locale.
3. Determina gli indirizzi per coordinare l'attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico - amministrativo in modo che l'azione dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
5. Nell'adozione degli Atti fondamentali, indica gli obiettivi da raggiungere, la destinazione delle risorse e la individuazione degli strumenti funzionali alla attività da svolgere.
6. Definisce i propri indirizzi politico - amministrativi mediante l'adozione di atti fondamentali comprendenti:
  - i regolamenti per il funzionamento degli Organi Elettivi e degli Istituti di partecipazione popolare;
  - i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi ivi compresi e l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa;
  - la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale con i piani operativi degli interventi ed i progetti che costituiscono i piani di investimento;
  - la disciplina dei tributi e delle tariffe;
  - la pianificazione urbanistica ed economica generale.
7. Adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, posizioni ed orientamenti in esso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
8. La prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età ad esclusione del Sindaco neoeletto, deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine dieci giorni dalla convocazione.

**ART. 10**  
**Sessioni e Convocazioni**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. E' convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
3. Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. E' convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. E' regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre metà dei Consiglieri Comunali assegnati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno sei Consiglieri Comunali.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere non pubbliche.

**ART. 11**  
**Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno Commissioni Permanenti, temporanee e speciali.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite dal Consiglio Comunale, che ne stabilisce e il numero e la competenza, in una delibera adottata nella prima seduta successiva a quella in cui sono stati eletti Sindaco e Giunta.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, maggioranza, minoranza e opposizione.
4. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale, su questioni di particolare interesse pubblico legate alla attività amministrativa del Comune può istituire al suo interno, su richiesta formale di almeno un terzo dei Consiglieri, Commissioni Speciali e di inchiesta con il compito di approfondire la tematica specifica e di approntare una relazione da sottoporre all'esame consiliare.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

**ART. 12**  
**Deliberazioni delle Proposte**

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, stabilite dal Regolamento, spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun Consigliere.
2. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge prescrive espressamente la maggioranza degli aventi diritto.
3. Al fine della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano invece coloro che si assentano prima di votare.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei membri assegnati all'organo deliberante.



### **ART. 13** **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
3. Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi Consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare le loro funzioni.
4. Il Sindaco, in funzione di Presidente delle adunanze Consiliari, può indire la conferenza dei Capigruppo per consultazioni e per la programmazione delle riunioni del Consiglio Comunale.

### **ART. 14** **Consiglieri Comunali**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità alla quale costantemente rispondono, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Hanno il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie utili e dal Segretario Comunale copie di atti e di documenti che risultano necessari all'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.
5. Il Consigliere ha diritto di ottenere dall'Ufficio Comunale, tempestivamente e gratuitamente su richiesta anche verbale, copia delle delibere dei regolamenti e delle tariffe.
6. Hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi determinati dalla Legge, dal Regolamento o dall'Amministrazione
7. Il Consigliere che per motivi personali abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dalla adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa, come previsto dall'art. 14 del T.U. D.P.G.R. 14.10.1993 n.ro 19/L, per tutti i componenti degli organi collegiali del Comune e per il Segretario Comunale.
8. Ove un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni scritte.
9. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

### **ART. 14 bis** **Consigliere Incaricato**

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore alla legislatura.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere può presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

**ART. 14 Ter**  
**Consigliere Delegato**

1. Il Sindaco può nominare fino a tre Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

**ART. 15**  
**Indennità di Presenza**

1. Spetta ai Consiglieri Comunali una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute, che viene fissata in € 40,00 in ottemperanza al Decreto del Presidente della Regione T.A.A. dd 16.06.2006 n. 10/L.
2. Il pagamento degli importi spettanti avviene sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla Segreteria Comunale.
3. L'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni viene fissata, entro i limiti previsti dalla legge, dall'organo competente per la nomina contestualmente alla stessa, ad eccezione delle indennità da fissarsi per gli esperti altamente specializzati, non facenti parte del Consiglio Comunale.

**CAPO III : GIUNTA COMUNALE**

**ART. 16**  
**Ruolo e Competenze**

1. La Giunta Comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del Programma approvato dal Consiglio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione e di gestione generale del Comune e tutti gli atti, che per la loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale o del Sindaco o del Segretario Comunale.
4. Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.
5. Coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
6. Persegue, attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto dal Sindaco e approvato dal Consiglio Comunale.
7. Svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi conseguiti.
8. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, nelle sedute di approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
10. Possono essere nominati alla carica di Assessore, fino ad un massimo di un cittadino non Consigliere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché di particolare competenza e qualificazione.
11. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da tre Assessori. La Giunta Comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni.

12. E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo ed alle deleghe conferite agli Assessori.

#### **ART. 17** **Assessori**

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, di quelli adottati nell'ambito delle materie loro rispettivamente delegate.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

#### **ART. 18** **Dimissioni e Revoca**

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

#### **ART. 19** **Mozioni di Sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia espressa con voto palese per appello nominale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione ed alla votazione.
6. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario.

### **CAPO IV : SINDACO**

#### **ART. 20** **Ruolo e Funzioni**

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di amministrazione, promuovendo, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere della Comunità.
2. Il Sindaco è garante della Legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
3. Ha competenza di poteri di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture esecutive.

4. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
5. Convoca e presiede il Consiglio Comunale, la Giunta ed eventuali Commissioni, fissandone l'ordine del giorno.
6. Assicura la collegialità della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, distribuendo fra essi le attività istruttorie sulla base del programma.
7. Compie tutti quegli atti in collaborazione con gli Assessori e con i funzionari comunali per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e istituzioni svolgano la propria attività finalizzata al perseguimento degli obiettivi di economicità e di efficienza, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
8. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati che la Legge, lo Statuto o i Regolamenti non attribuiranno alla competenza della Giunta.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
11. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma di atti agli Assessori, nell'ambito delle posizioni contenute nel programma.
12. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e determina gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza.

## **ART. 21**

### **Il Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta Comunale; sostituisce il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

## **TITOLO III : L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

### **ART. 22**

#### **Principi**

1. L'Organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla Comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I Regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori: a) professionalità, motivazione, qualificazione, coinvolgimento del personale dipendente; b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi; c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni; d) anticipazione dei bisogni della Comunità e tensione all'innovazione; e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta; f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti; g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

**ART. 23**  
**Rapporti con il Personale Dipendente**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3. Il Comune nell'organizzazione degli Uffici e del personale realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
4. Il Regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
  - a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - b) i diritti, doveri e sanzioni;
  - c) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
  - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

**ART. 24**  
**Segretario Comunale**

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita coordinando l'attività degli Uffici, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, in attuazione agli indirizzi del Consiglio, della Giunta e alle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, è il funzionario più elevato in grado del Comune, è Capo del Personale, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e redige i relativi verbali apponendovi la propria firma; esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, se necessario, al loro invio agli organi di controllo.
4. Assicura l'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.
5. Quale Ufficiale rogante può redigere nell'interesse del Comune e se richiesto dal Sindaco gli atti consentiti dalla Legge.
6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati.
7. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, di consultazione, di sovrintendenza, di coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme di legge.

**TITOLO IV : SERVIZI PUBBLICI**

**ART. 25**  
**Principi**

1. Il Comune provvede all'istituzione e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, valorizza la partecipazione degli utenti, riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione, assicurando ad esse la partecipazione alla programmazione.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono sempre essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

**ART. 26**  
**Forme di Gestione**

1. I servizi sono gestiti in economia e in concessione e possono essere gestiti mediante forme collaborative previste dalla Legge.
2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

**ART. 27**  
**Gestione in Economia**

1. Sono gestiti in economia i servizi che, per dimensione e tipologia, non richiedono strutture adeguate di autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e di finanziamento.

**ART. 28**  
**Servizi in Concessione**

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche imprenditoriali, tecniche ed economiche siano meglio organizzabili.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti di concorso ad appalto.
3. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di cessione.
4. Il concessionario garantisce i diritti e le prestazioni che spettano agli utenti.

**ART. 29**  
**Aziende Speciali**

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi che richiedono di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale.
2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative e stima le entrate previste.
3. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende, riferendone in Consiglio Comunale.

**ART. 30**  
**Organizzazione dell'azienda speciale**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di capacità ed esperienza.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti eletti dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale delibera la revoca degli Amministratori a maggioranza degli aventi diritto, su proposta motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri in carica, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.
5. La proposta viene discussa non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e previo invito agli amministratori in carica a presentare per iscritto le proprie motivazioni contro la revoca.
6. Lo Statuto dell'Azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio Comunale. Esso ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed i modi di partecipazione dell'utenza; determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale; prevede l'istituzione di strutture per il controllo di gestione.

#### **ART. 31**

#### **Equilibrio di Bilancio**

1. La gestione finanziaria delle aziende speciali persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi.
2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
3. Se nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio.

#### **ART. 32**

#### **Partecipazione a società di capitali**

1. Il Comune può partecipare a società di capitali che svolgono o gestiscono servizi di pubblico interesse.
2. La maggioranza degli aventi diritto del Consiglio Comunale delibera l'adesione alla società determinandone la quota di partecipazione e l'approvazione statutaria.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, esercita i diritti che spettano al Comune come socio, sente la Giunta sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al Consiglio Comunale è riservata ogni determinazione che spetta al Comune su modifiche statutarie della società.

### **TITOLO V : LE FORME COLLABORATIVE**

#### **ART. 33**

#### **Principio di Cooperazione**

1. Il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con il Comprensorio e con ogni altra pubblica amministrazione.
2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

#### **ART. 34**

#### **Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse collettivo, ovvero l'esecuzione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi privilegiando la stipulazione di apposita convenzione con altri Enti Locali, con le organizzazioni del volontariato e della Cooperazione Sociale e con soggetti privati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti e i reciproci obblighi e garanzie.

### **ART. 35**

#### **Accordi di Programma**

1. Il Comune, per la realizzazione di opere ed interventi che necessitano dell'attivazione di un procedimento di coordinamento e di integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo di programma è deliberato dalla Giunta Comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
3. L'accordo deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo, individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi e le fonti di finanziamento assicurare il coordinamento dell'attuazione ed ogni altro connesso adempimento.

### **ART. 36**

#### **Consorzi**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzio tra enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione costitutiva, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
3. Il Sindaco sente la Giunta Comunale sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.
4. Gli atti fondamentali del Consorzio sono posti a disposizione dei Consiglieri e della cittadinanza.

### **ART. 37**

#### **Unione di Comuni**

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e secondo le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche, ed offrire servizi efficienti alla collettività.
2. Prima della costituzione dell'unione, il Consiglio Comunale deve approvare una dichiarazione di obiettivi ed intenti per definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

## **TITOLO VI : LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **ART. 38**



## **La partecipazione democratica**

1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con la Amministrazione, una migliore trasparenza dell'azione amministrativa e l'imparzialità dei processi decisionali, il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente.
2. Il Comune disciplina la consultazione delle Associazioni sociali ed economiche nei settori di loro competenza, disciplina le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte, regola il diritto di iniziativa popolare garantendo il referendum propositivo e consultivo su questioni di interesse della Collettività.
3. Il Comune favorisce l'attività delle Associazioni, sostiene e valorizza le libere forme associative e cooperative, la loro costituzione e potenziamento con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e religioso, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.
4. Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico.
5. L'Amministrazione Comunale, a sostegno delle iniziative promosse da tali associazioni, potrà intervenire con l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

### **ART. 39**

#### **Istanze, Petizioni, Proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione Comunale istanze e petizioni intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi e proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Le richieste delle istanze e delle petizioni dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune.
3. La Giunta garantisce il loro esame e le risposte verranno date agli interessati entro il termine massimo di 30 giorni.
4. Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione provvede con altre forme di pubblicità ritenute idonee.
5. La richiesta delle proposte dovrà essere presentata da almeno trenta cittadini. Il Sindaco la trasmette entro 30 giorni dalla presentazione alla Commissione Consiliare istituita all'inizio della legislatura, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, corredandola dal parere del Segretario e dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria. La Commissione consiliare deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla trasmissione delle proposte e deve esprimere il suo parere entro 30 giorni al Consiglio Comunale, il quale delibera entro i successivi 45 giorni. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare

### **ART. 40**

#### **Consultazioni**

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse collettivo ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate, da parte degli organi comunali, forme diverse di consultazione della popolazione .
2. Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea assemblea pubblica generale, assemblea dei capi famiglia, assemblea delle libere associazioni, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero seguire da parte di cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione.

## **ART. 41** **Referendum**

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di Referendum propositivi e consultivi tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale e comunque di rilevante interesse per tutta la comunità.

E' prevista altresì la possibilità di richiedere referendum confermativo in occasione della approvazione di modifiche statutarie con le modalità stabilite nel successivo art. 53 bis.

2. Sono escluse da Referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, atti inerenti ad elezioni e nomine, atti concernenti il personale comunale, i regolamenti, lo statuto e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedente Referendum.

3. L'iniziativa del Referendum può essere assunta:

- dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- attraverso un Comitato promotore, dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, tale numero non può comunque essere inferiore a 40.

Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi 180 giorni.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

7. Per quanto qui non previsto, si rinvia al Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini.

8. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di intervento.

9. Non possono essere posti quesiti referendari nell'anno solare in cui hanno luogo altre operazioni di voto e se queste sono imprevedute nel normale calendario delle votazioni i Referendum proposti e già indetti passano in subordine.

## **ART. 42** **Difensore Civico**

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia, può essere istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e, su denuncia degli interessati, sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa, si attiva per accertare e, se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza ed autonomia al di fuori di ogni dipendenza gerarchica rispetto ad altri organi del Comune.

2. L'istituto del Difensore Civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della relativa disciplina.

## **TITOLO VII : I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

### **ART. 43**

#### **Disciplina dei Procedimenti**

1. Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda.
2. Il Consiglio Comunale determina con regolamento le regole di trasparenza per i procedimenti relativi: ad appalti per servizi, ad appalti per forniture e per opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative ed altri analoghi provvedimenti

### **ART. 44**

#### **Termine del Procedimento**

1. Il termine di cui all'art. 43, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

### **ART. 45**

#### **Trattazione delle Pratiche**

1. Il Segretario Comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestività ed efficacia.
2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

### **ART. 46**

#### **Pareri dei Responsabili**

1. I pareri del Segretario Comunale sulla legittimità e sulla regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Contabile sulla regolarità contabile espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi della Legge sono inseriti nella deliberazione della quale formano parte integrante e sostanziale.
2. I pareri negativi sono debitamente motivati, del pari devono essere motivate le ragioni dell'organo deliberante, quando si discostino da tale parere.

### **ART. 47**

#### **Forme di Pubblicità**

1. Il Segretario Comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
  - Lo Statuto
  - I Regolamenti

- Il Bilancio Pluriennale
- Il Bilancio di Previsione Annuale
- I Piani Urbanistici
- Tutti gli atti di pianificazione e programmazione del Comune
- Ogni atto generale deliberato dal Consiglio Comunale
- Ogni altro atto di particolare interesse per la Comunità
- Atti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale e gli eventuali allegati e atti in essa richiamati.

#### **ART. 48** **Diritto di Accesso**

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune.
2. Sulla domanda di visione, nell'orario e con le modalità stabilite, si provvede immediatamente.
3. Al rilascio delle copie si provvede, nei limiti della disponibilità dei mezzi, entro due giorni successivi alla richiesta.
4. Le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, sono disciplinate da apposito regolamento.
5. Il Segretario Comunale, nei casi previsti dalla legge, oppone il rifiuto all'accesso e al rilascio di copie con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

### **TITOLO VIII : LA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 49** **Criteri Generali**

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune persegue attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo criteri di giustizia, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei programmi, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati secondo il criterio della copertura dei costi di gestione.
4. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali, comunitarie, al fine di recepire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimenti nel Comune.

#### **ART. 50** **Bilancio e Programmazione**

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera, nei termini di legge, il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto nei termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione da parte del responsabile del settore contabile, della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

5. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione contenente la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.
6. Il Conto Consuntivo e la Relazione sono presentati alla Giunta Comunale e al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

**ART. 51**  
**Revisione Economica**

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, segnalando eventuali irregolarità.
3. Per l'esercizio della sua funzione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo, da lui illustrata personalmente al Consiglio Comunale.

**ART. 52**  
**Controllo di Gestione**

1. Il Comune si dota di strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, per assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed economico.
2. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del Revisore dei Conti e presentati al Consiglio Comunale per l'approvazione insieme al Conto Consuntivo

**TITOLO IX : LE NORME TRANSITORIE**

**ART. 53**  
**Entrata in vigore dello Statuto**

1. Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi della legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

**ART.53 BIS**  
**Referendum confermativo**

1. Sulle modifiche apportate allo Statuto Comunale – purché non derivanti da adeguamenti imposti dalla legge – può essere attivato il referendum confermativo. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio delle variazioni allo Statuto stesso. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto modificato viene sospesa.
2. Per il referendum confermativo modifiche statutarie, la proposta viene inviata dal Comitato promotore di cui al comma 3 dell'art.41 al Comitato dei Garanti. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
3. In tal caso il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può essere inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione

del Consiglio comunale alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum. e le sottoscrizioni, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

5. Le Modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio, in unica soluzione, a tutti gli elettori di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

#### **ART. 54** **Adozione dei Regolamenti**

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente Statuto.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 29.03.1994 con deliberazione n.ro 12  
successivamente modificato, a seguito del controllo della Giunta Provinciale  
prot. n.ro 3290/2-B dd. 29.04.1994,

con deliberazione consiliare n.ro 27 dd. 15.06.1994 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del 08.07.1994  
prot. n.ro 3290/3-B con le seguenti osservazioni: "Art. 24, comma 7 - Si deve ritenere che l'ampia previsione  
della norma in esame, unitamente alla mancanza di norme statutarie contrarie o incompatibili faccia rientrare  
tra le competenze del segretario anche la presidenza delle commissioni di concorso e di gara e alla stipula  
dei contratti ex art. 37 comma 3 e art. 38 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. tranne nei casi in cui il segretario  
svolge le funzioni di ufficiale rogante. Devono invece ritenersi esclusi dalla competenza del Segretario gli  
atti che l'art. 95 commi 1 e 2 del T. U.LL.RR.O.C. presuppone di competenza della Giunta e sottopone a  
controllo necessario o eventuale".

Castelfondo, 01.08.1994

IL SINDACO  
F.to Ianes Bruno

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
F.t Ianes Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paola Gallina

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pancheri  
Segretario Comunale di Castelfondo

Visti gli atti d'Ufficio

c e r t i f i c a

che dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della G.P. di Trento lo Statuto del Comune di  
Castelfondo è stato pubblicato sul B.U.R.T.A. dd. 18.11.1994 ed è stato continuamente affisso all'Albo  
Pretorio dal 10 novembre 1994 all'11 dicembre 1994.

Lo stesso è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.T.A. e cioè il 18  
dicembre 1994.

Castelfondo, 19 dicembre 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Daniela Pancheri

Modificato con deliberazione consiliare n.ro 46 dd. 29.11.1995 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del  
22 dicembre 1995 prot. n.ro 96064 - B.

Castelfondo, 17.01.1996

IL SINDACO  
F.to Ianes Bruno

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
F.to Turri Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Daniela Pancheri

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Luca Menapace, Segretario Comunale Reggente  
del Comune di Castelfondo

Visti gli atti d'Ufficio

c e r t i f i c a

che dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della G.P. di Trento le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R.T.A. dd. 07 giugno 1996 e sono state continuamente affisse all'Albo Pretorio del Comune di Castelfondo dal 07 giugno 1996 al 08 luglio 1996.

Le stesse sono entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.T.A. e cioè il 08 luglio 1996.

Castelfondo, 08 luglio 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Luca Menapace



**Modificato da ultimo con deliberazione consiliare n.ro 23 dd. 27.11.2014, esecutiva a sensi di legge.**

Castelfondo, 13 dicembre 2014

IL SINDACO  
F.to Ianes Nadia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dott. Paolo Bonvicin - Segretario Comunale di Castelfondo

#### **c e r t i f i c a**

che, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n.ro 69, le modifiche apportate sono state pubblicate, con avviso prot. n.ro 4093 dd. 04.12.2014 nel portale telematico [www.Albotelematico.tn.it](http://www.Albotelematico.tn.it). per trenta giorni consecutivi a partire dal 09.12.2014 fino a tutto il 08.01.2015, contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Parti I^ e II^ n.ro 49 – suppl. 2 – dd. 09.12.2014.

Lo Statuto Comunale così come modificato è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alle pubblicazioni sopra citate e cioè il 09 gennaio 2015.

Castelfondo, 09 gennaio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

**Nuovamente modificato con deliberazione consiliare n.ro 19 dd. 22.12.2015, immediat. esecutiva.**

Castelfondo, 24.12.2015

IL SINDACO  
F.to Oscar Piazzai

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dott. Paolo Bonvicin, Segretario comunale del Comune di Castelfondo,

#### **c e r t i f i c a**

che, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n.ro 69, le modifiche apportate sono state pubblicate con avviso prot. n.ro 4123 dd. 24.12.2015 nel portale telematico [www.Albotelematico.tn.it](http://www.Albotelematico.tn.it) per trenta giorni consecutivi a partire dal 29.12.2015 fino a tutto il 28.01.2016, contestualmente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Parti I^ e II^ n.ro 52 – suppl. 1 – dd. 29.12.2015.

Lo Statuto Comunale così come modificato è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alle pubblicazioni sopra citate e cioè il 29 gennaio 2016.

Castelfondo, 29 gennaio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

**Nuovamente modificato con deliberazione consiliare n.ro 09 dd. 26.04.2016, esecutiva.**

Castelfondo, 14 maggio 2016

IL SINDACO  
F.to Oscar Piazzì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dott. Paolo Bonvicin, Segretario comunale del Comune di Castelfondo,

### **c e r t i f i c a**

che, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n.ro 69, le modifiche apportate sono state pubblicate con avviso prot. n.ro 1481 dd. 12.05.2016 nel portale telematico [www.Albotelematico.tn.it](http://www.Albotelematico.tn.it) per trenta giorni consecutivi a partire dal 17.05.2016 fino a tutto il 16.06.2016, contestualmente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Parti I^ e II^ n.ro 20 – suppl. 1 – dd. 17.05.2016.

Lo Statuto Comunale così come modificato è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alle pubblicazioni sopra citate e cioè il 17 giugno 2016.

Castelfondo, 17 giugno 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

**Nuovamente modificato con deliberazione consiliare n.ro 22 dd. 07.07.2016, esecutiva.**

Castelfondo, 07 luglio 2016

IL SINDACO  
F.to Oscar Piazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dott. Paolo Bonvicin, Segretario comunale del Comune di Castelfondo,

### **c e r t i f i c a**

che, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n.ro 69, l'allegato avviso è stato pubblicato con nel portale telematico [www.Albotelematico.tn.it](http://www.Albotelematico.tn.it) per trenta giorni consecutivi a partire dal 26.07.2016 fino a tutto il 25.08.2016, contestualmente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Parti I^ e II^ n.ro 30 – suppl. 1 – dd. 26.07.2016.

Lo Statuto Comunale così come modificato è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alle pubblicazioni sopra citate e cioè il 26 agosto 2016.

Castelfondo, 26 agosto 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Bonvicin